

l'articolo 14 comma 1 lettera c) della legge n. 104 del 1992, prevede che alle persone con *handicap* è consentito il completamento dell'obbligo scolastico anche sino al compimento del 18 anno d'età;

Marco, infatti, non legge e non scrive, riconosce soltanto alcune lettere e numeri, un ulteriore anno di frequenza in un ambiente a lui già familiare rappresenterebbe una speranza per cercare di fargli almeno apporre la firma che tra l'altro gli consente di evitare una possibile interdizione (scelta molto dolorosa per un genitore) raggiunta la maggiore età;

Marco quotidianamente chiede (pur troppo ad oggi invano) il giorno di andare a scuola, non è stato preparato psicologicamente all'abbandono né dagli insegnanti né dai genitori, poiché convinti che avrebbe ripetuto la terza media;

l'esclusione dal completamento dell'obbligo scolastico è per Marco una discriminazione; tale discriminazione è vissuta dai genitori con grande sofferenza e disagio, ancor di più se si pensa al trauma che Marco subirà nell'apprendere che non frequenterà più la scuola. Il dirigente scolastico nella lettera di rigetto dell'iscrizione ha scritto: che tale comportamento può essere ritenuto quale « evasione dell'obbligo scolastico » con le conseguenze previste dalla legge, considerato in particolare che Marco è un alunno « diversamente abile »; ci si chiede allora perché a Marco non è data la possibilità di frequentare la terza media e se ad un ragazzo « normale », sarebbe stato concesso di ripetere l'anno;

ci si chiede iniziative perché mai il dirigente scolastico non si sia preoccupato di indire una nuova sessione d'esami, come prevede la legge, per dare la possibilità di completare l'obbligo scolastico anche in considerazione del fatto che i ragazzi diversamente abili sono stati tre a non presentarsi agli esami —:

come intenda il Ministro ridare al giovane Marco la possibilità della frequenza scolastica alla terza media così

come tutti i giovani che, non presentandosi agli esami sono tenuti a ripetere l'anno scolastico e, ancor più per Marco che, in ossequio alla legge n. 104 del 1992, articolo 14, può frequentare il ciclo obbligatorio fino al diciottesimo anno di età.

(4-07649)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

**BULGARELLI.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la condizione giuridica dei lavoratori frontalieri italiani nella Repubblica di San Marino, il cui numero raggiunge ormai quasi le 6.000 unità, è da tempo al centro di iniziative legislative in sede nazionale e europea; si tratta di persone residenti in Italia ma che prestano la loro opera in un altro Stato, San Marino; la loro situazione è per molti versi paradossale: essi pagano infatti le tasse imposte dallo stato di San Marino, senza però godere degli stessi diritti dei cittadini sanmarinesi ma da molti anni lo Stato italiano mira a sottoporre a doppia imposizione fiscale il reddito dei cittadini italiani lavoratori all'estero;

già nei primi anni novanta il ministero delle finanze aveva iniziato a inviare richieste di rimborsi fiscali a numerosi lavoratori italiani che lavoravano nello Stato di San Marino, iniziativa poi sospesa e la cui applicazione era stata rinviata alla stipula di un'apposita convenzione tra i due Paesi; il 21 marzo 2003 è stato siglato un accordo bilaterale tra i due Paesi, non ancora votato dal Parlamento italiano, che all'articolo 15 introduce il principio secondo cui i frontalieri dovranno pagare le tasse anche in Italia, godendo però di un abbattimento del 65 per cento che verrà introdotto con una legge ordinaria;

è opportuno sottolineare che la stragrande maggioranza dei lavoratori fronta-

lieri vive condizioni lavorative di assoluta precarietà, essendo assunti con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno anche per quegli impieghi per i quali ai lavoratori sanmarinesi viene assicurato un contratto a tempo indeterminato;

si sottolinea inoltre che per i lavoratori italiani che lavorano presso altri Stati, come la Svizzera o la Città del Vaticano, non è previsto il regime della doppia imposizione fiscale; in particolare, per quanto riguarda lo Stato vaticano, vi sono palesi analogie con la vicenda dei lavoratori sanmarinesi; in entrambi i casi, infatti, si configura un rapporto tra un Paese Cee di grandi dimensioni, l'Italia, e un Paese extra Cee — lo Stato di Città del Vaticano o quello di San Marino — che costituiscono delle enclavi all'interno del territorio italiano; l'articolo 17 del «Trattato fra la Santa Sede e l'Italia» sancisce l'esclusione della base imponibile dei redditi prodotti dai frontalieri italiani che si recano quotidianamente in Vaticano —:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga che ai lavoratori italiani a San Marino vadano garantiti gli stessi diritti di cui godono i lavoratori sanmarinesi e i lavoratori stranieri in Italia;

per quale motivo il nostro Governo non ritenga di adottare iniziative volte a prevedere anche per i lavoratori frontalieri italiani a San Marino l'esclusione della base imponibile dei redditi prodotti in territorio straniero, così come accade per i lavoratori italiani che erogano le loro prestazioni nello Stato di Città del Vaticano. (4-07635)

\* \* \*

#### *POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BURANI PROCACCINI e RICCIUTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 9 settembre 2003 si è svolta a Berna una conferenza stampa organizzata

dalla Sts-Protezione animali Svizzera, concernente «trattamenti contrari alla protezione degli animali nella produzione del formaggio da grattugiare Grana Padano»;

l'evento nel suo complesso, giudicato con un occhio critico e comunque in maniera disinteressata ed imparziale, altro non è stato che una operazione mediatica, oggettivamente scorretta, diretta a mettere in ombra la tradizionale qualità ed il grande valore nutrizionale del formaggio «Grana Padano», nonché a denigrare e screditare la reputazione della Denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (Cee) n. 2081/92, quale nome del luogo che serve a designare il medesimo formaggio chiamato «Grana Padano»;

non sembra esservi dubbio che l'obiettivo perseguito dalla Sts con lo svolgimento della conferenza stampa, sia consistito nel cercare di contrastare l'espansione dei consumi e l'incremento di quote di mercato del formaggio Grana Padano Dop in Svizzera. In effetti, il successo commerciale del Grana Padano Dop in Svizzera è divenuto sempre più consistente soprattutto negli ultimi due anni in virtù di importanti azioni promozionali che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha svolto in maniera mirata per fidelizzare le scelte e rafforzare la fiducia dei consumatori svizzeri;

l'operazione realizzata dalla Sts rappresenta con chiara evidenza una limitazione dissimulata della concorrenza, specificamente attuata per restringere gli spazi commerciali svizzeri al formaggio Grana Padano Dop;

di questa vicenda è a conoscenza anche il Governo italiano, in ragione di relazioni instaurate con i rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, i quali, per difendersi dall'attacco propagandistico, sono stati costretti a chiedere appropriati supporti logistici ed amministrativi alle rappresentanze italiane presenti in Svizzera;